

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2433 del 07/05/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì e Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2580 del 07/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 intestata METAL WORK S.R.L. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di*

carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come successivamente rettificata ed aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata comprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 15/12/2025, acquisita al Prot. Com.le 149669 e da Arpae al PG/2025/222161 - pratica SINADOC 38702/2025 -, da METAL WORK S.R.L. (C.F./P.IVA 03884510409) avente sede legale in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254, per la modifica sostanziale senza rinnovo dei termini dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - modifica sostanziale (di competenza Arpae);
- impatto acustico - modifica sostanziale (di competenza comunale);

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con PG/2026/3874 del 12/01/2026 Arpae comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota Prot. Com.le 4507 del 15/01/2026, acquisita al PG/2026/7142, avviava il procedimento e richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- l'Impresa trasmetteva documentazione in data 13/02/2026, acquisita da Arpae al PG/2026/27692;

- Il SUAP con nota Prot. Com.le 19908 del 18/02/2026, acquisita al PG/2026/31503, il SUAP richiedeva integrazioni, trasmesse dalla ditta in data 20/02/2026 e acquisite da Arpae al PG/2026/34350;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta acustico emesso dal Comune di Forlì (Prot. Com.le 44210 del 13/04/2026 e acquisito al PG/2026/67949) previo parere del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" acquisito in data 04/05/2026, previa acquisizione del parere favorevole di AUSL e della Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA intestata a METAL WORK S.R.L., per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 254, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 Prot. Prov.le 98332/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – METAL WORK S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 60857/14 del 31/07/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Forlì (FC), Viale Bologna n. 254."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 82726 del 28/10/2014, così come successivamente rettificata ed aggiornata, come segue:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di confermare**, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014.
3. **Di dare atto** Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3214 del 21/10/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. **Di dare atto** che sono fatti salvi:
 - tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- 5 **Di trasmettere** la presente determina di aggiornamento dell'AUA al SUAP del Comune di Forlì ai fini del conseguente rilascio all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Forlì e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	METAL WORK srl
Impianto	Carpenteria metallica
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), viale Bologna n. 254

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'istanza di modifica sostanziale della AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito riportato:

- inserimento di un nuovo pantografo a 10 cannelli utilizzato per il taglio di lamiera di acciaio ferroso non inox, da cui la nuova emissione E38;
- eliminazione del taglio laser n. 2 e relative emissioni E5 e E25;
- delocalizzazione del punto di emissione E4 e del relativo filtro in area più vicina al taglio laser n. 1, abbreviando così la condotta di espulsione dei fumi, riducendo le perdite di carico e rendendo più efficiente il sistema di aspirazione;
- eliminazione delle emissioni E15 e E31 relative a caldaie ad uso civile.

Con nota prot. n. 224290 del 17/12/2025, aggiornata in data 17/02/2026 prot. n. 30204, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota prot. 224303 del 17/12/2025, aggiornata in data 17/02/2026 prot. n. 30200, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto del contesto residenziale in cui si trova lo stabilimento, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 63041 del 05/03/2026, acquisita al prot. 41988 del 05/03/2026, ha fatto pervenire il proprio *“parere favorevole, nel rispetto di quanto stabilito da ARPAE ST e dal D.lgs 81/08 e s.m.i. rimandando agli Enti competenti le valutazioni in tema di impatti acustici derivanti dall'introduzione del nuovo pantografo (collegato all'emissione E38) costituente una ulteriore sorgente sonora nello specifico contesto territoriale in cui opera la Ditta in oggetto, che dichiara orario di attività pari a 16 ore al giorno per 260 giorni anno (cit. pg.5 e pg.6 della “Relazione generale” agli atti datata 11/12/2025)”*.

Con nota prot. n. 59158 del 31/03/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle modifiche delle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

L'istruttoria, effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra citati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONI E3 - TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER 1 (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E8– TAGLIO LASER 3 (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtri a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc

Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – PANTOGRAFO PER SMUSSI (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E20 – TAGLIO AL PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E23 – SALDATURA (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro metallico e filtro in fibra di vetro

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONI E27 – PANTOGRAFO (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a maglie in metallo e filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E28 – TAGLIO LASER 4 (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E30 – LEVIGATURA COSTA (non acciaio inox)

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido tipo Venturi

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E36 – TAGLIO LASER 5 (anche acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONI E38 – TAGLIO CON PANTOGRAFO (non acciai inox)

Impianto di abbattimento: pre-separatore, filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E6	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (25,6 kW, a metano)
EMISSIONE E7	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (32,1 kW, a metano)
EMISSIONI E10, E11, E14, E16, E17, E18, E19, E21, E22	CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 1 (65 kW cad., a metano)
EMISSIONI E12, E13	CALDAIE RISCALDAMENTO CAPANNONE 1 (58,6 kW cad., a metano)
EMISSIONI E32, E33, E34, E35	AEROTERMI RISCALDAMENTO CAPANNONE 2 (100 kW cad., a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

EMISSIONI E24, E26, E29, E37 - RICAMBI ARIA MACCHINE TAGLIO LASER

Emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *forlicesena@pec.arpae.it*), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione nuova E38**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione nuova E38** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione nuova E38** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** per un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *forlicesena@pec.arpae.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E8, E9, E20, E27, E28, E30, E36 ed E38** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I monitoraggi delle **emissioni E8 ed E36** dovranno essere effettuati mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa

ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente alla **emissione E23**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale, sostituito dalla annotazione, con frequenza almeno mensile su di un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, dei consumi di materiale di apporto per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto. I consumi annuali di materiale di apporto per saldatura non devono essere superiori a **30 kg**.
2. **La bocca del camino della emissione E36 deve essere portata ad almeno 1 metro oltre il colmo della copertura del capannone piu' alto dello stabilimento (edificio 1 ed edificio 2)**, al fine di favorire la dispersione delle emissioni stesse e renderle ancor meno impattanti sulle varie tipologie di recettori del contesto circostante, come richiesto dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con la nota prot. n. 2023/0002915/P del 04/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/1887 del 05/01/2023.

E. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E3, E4, E8, E9, E20, E23, E27, E28, E30, E36 ed E38** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

F. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso

l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 222161 del 15/12/2025, denominata "*Planimetria emissioni in atmosfera - Planimetria stato di progetto - Rev. 0 del 12/12/2025 - Scala 1:250*", a firma del tecnico incaricato.

IMPATTO ACUSTICO**(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)**

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B della Det-Amb. 2023 - 768 del 16/02/2023 rilasciato dal SUAP in data 17/02/2023 prot. gen n° 20704 aggiornato con nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B della Det.-Amb. 2024-3141 del 31/05/2024 rilasciato dal SUAP in data 04/06/2024 e successivo aggiornamento allegato B della Det-Amb 2025-3909 del 07/07/25 rilasciato dal SUAP in data 09/7/25 prot. Gen. 085685 a seguito della realizzazione degli interventi di mitigazione acustica e agli adempimenti a quanto previsto dal Piano di risanamento (Relazione pg.n. 15725/24) riportante le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;
2. durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a. all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

codice Sorgente	tipo sorgente	LW (dBA)
A1	locale compressori (n.4)	78.0
A4	camino macchina taglio laser 1	73.2
A8	Filtro e camino taglio Laser 3	82.9
A10-A19	N. 10 caldaie metano 65 kW	78.0
A 21- A22	N. 2 caldaie metano 65 KW	78.0
A24	espulsione raffreddamento cooler Laser 3	88.7
A26	espulsione raffreddamento cooler Laser 1	87.2

b. all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A36	Filtro laser 5	a terra	24 ore
	Camino laser 5	a ca. 12 m	
A37	Cooler laser 5	a ca. 12 m	

3. Le lavorazioni di cui ai punti 2 (attività con laser e piegatura delle lamiere) svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate mantenendo chiusi portoni e finestre;

4. dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A 26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche;


5. dovranno essere mantenute e manutentate le mitigazioni acustiche messe in atto con le opere di contenimento;

6. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA e successive integrazioni p.g. n. 21661/26 con cui la ditta intende cambiare l'assetto operativo aziendale, modificando il quadro emissivo ed inserendo anche un nuovo pantografo nell'edificio n°2 , che costituirà nuova sorgente sonora;

Atteso che nello specifico la modifica riguarda le seguenti operazioni:

- Delocalizzazione del punto di emissione E4 del laser 1 e del relativo filtro
 - Eliminazione di E15: aeroterma da 65 kW
 - Eliminazione di E31: aeroterma da 100 kW
 - Eliminazione di E25: cooler laser 2
 - Eliminazione di E5: camino e filtro del laser 2. Il laser 2 verrà eliminato completamente
 - Inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera E38: camino del nuovo filtro di aspirazione polveri proveniente dal nuovo pantografo a 10 cannelli utilizzato per il taglio di lamiere di acciaio ferroso non inox. Il pantografo sarà operativo nel solo periodo diurno nella fascia oraria 06.00-22.00
- Richiamate le integrazioni volontarie datate 25/02/2025 (acquisite con PG Arpae n° 36988 del 26/02/2025 e allegate alla nota di chiarimento di Arpae pg. n. 39771/2026) nelle quali veniva presentata una delocalizzazione dell'area adibita al carico del materiale ferroso posto in deposito temporaneo, con l'attività svolta con l'ausilio di nuovi cassoni di carico a sportello, ne si dà atto ricomprendendola come nuova sorgente sonora. Tale area risulta ora delocalizzata come da planimetria sottoriportata, in posizione meno impattante ai ricettori (a ridosso della tangenziale). Le operazioni di svuotamento del deposito temporaneo dei rifiuti ferrosi avvengono ora tramite apposito cassone dotato di apertura laterale. Una volta pieno lo stesso sarà caricato su apposito mezzo pesante, tramite braccio meccanico e contestualmente verrà lasciato un nuovo cassone vuoto. Questa nuova modalità andrà a sostituire quella precedente, effettuata con ragno e rilascio a caduta dei materiali ferrosi su cassone aperto di un mezzo pesante, risultando acusticamente molto più impattante. La nuova modalità di carico è stata valutata acusticamente non più significativa.



Dato atto che :

- Il TCA ha caratterizzato acusticamente l'area e le sorgenti avvalendosi sia di modellazione acustica con software Soundplan, sia di misure fonometriche ;
- I ricettori individuati come maggiormente impattati sono sostanzialmente i medesimi della precedente valutazione di impatto acustico, allegata all' A.U.A. in vigore, ed oggetto di modifica sostanziale;
- il TCA dichiara che trovandosi tutti all'interno delle fasce di pertinenza acustica previste dal DPR 142/04 di Viale Bologna e della Circonvallazione Nord-Ovest, il TCA ha escluso dal calcolo il contributo del traffico veicolare;
- per il calcolo dell'impatto sonoro post operam ai ricettori il TCA ha considerato cautelativamente il funzionamento di tutte le sorgenti continue, comprese A7/1 e A7/2 (muletti) pur essendo limitate e

discontinue;

- Ad una prima analisi si valuta la modifica sostanziale di AUA migliorativa dal punto di vista dell'impatto acustico, tenuto conto del fatto che vi è una riduzione effettiva delle sorgenti acustiche rispetto a quanto presente nello stato di fatto, a seguito anche del posizionamento del nuovo cassone;
- il quadro finale e definitivo delle sorgenti a seguito di modifica sostanziale sarà pertanto il seguente:

Codice Sorgente Rumore	Capannone	Descrizione	Quota	Funzionamento	Periodo
A1	1	Porta del locale compressori	a terra	Discontinuo	24 ore
A2	1	Portone 1 e 2 chiusi	a terra	Discontinuo	Diurno
A3 Filtro	1	Filtro del pantografo 2	a terra	Continuo	Diurno
A3 Camino	1	Camino del filtro	11 m orientato verso est	Continuo	Diurno
A4 Camino	1	Camino filtro taglio laser 1	11 m orientato verso ovest	Continuo	24 ore

Codice Sorgente Rumore	Capannone	Descrizione	Quota	Funzionamento	Periodo
A6	1	Portone 3 e 4 aperti per ingresso mezzi pesanti per scarico materiale	a terra	Discontinuo	Diurno
A7/1 Muletto	/	Muletto elettrico durante le operazioni di carico prodotto finito	a terra	Discontinuo	Diurno
A7/2 Muletto	/	Muletto elettrico durante le operazioni di deposito rottami ferrosi	a terra	Discontinuo	Diurno
A8 Filtro	1	Filtro del taglio laser 3	a terra	Continuo	24 ore
A8 Camino	1	Camino del filtro taglio laser 3	11 m scarico verticale	Continuo	24 ore
A9 Filtro	2	Filtro del pantografo smussi	a terra	Continuo	Diurno
A9 Camino	2	Camino del filtro	11 m orientato verso sud	Continuo	Diurno
A10	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A11	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A12	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A13	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A14	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A16	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A17	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A18	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore

Codice Sorgente Rumore	Capannone	Descrizione	Quota	Funzionamento	Periodo
A19	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A20 Filtro	1	Filtro del pantografo 1	a terra	Continuo	Diurno
A20 Camino	1	Camino del filtro pantografo 1	11 m scarico verticale	Continuo	Diurno
A21	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A22	1	Caldaia a metano 65 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A23	2	Camino impianto di saldatura	11 m orientato verso sud	Continuo	Diurno
A24	1	Camino raffreddamento cooler laser 3	5 m	Continuo	24 ore
A26	1	Camino raffreddamento cooler laser 1	5 m	Continuo	24 ore
A27 Filtro	1	Filtro del pantografo	a terra	Continuo	Diurno
A27 Camino	1	Camino filtro pantografo	12 m scarico verticale	Continuo	Diurno
A28 Filtro	1	Filtro Laser 4	a terra	Continuo	Diurno
A28 Camino	1	Camino laser 4	11 m orientato verso ovest	Continuo	Diurno
A29	1	Camino di espulsione aria di raffreddamento cooler laser 4	5 m	Continuo	Diurno
A30 Filtro	2	Filtro levigatrice	a terra	Continuo	Diurno
A30 Camino	2	Camino del filtro levigatrice	11 m orientato verso est	Continuo	Diurno
A32 Caldaia	2	Caldaia a metano 100 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A33 Caldaia	2	Caldaia a metano 100 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A34 Caldaia	2	Caldaia a metano 100 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A35 Caldaia	2	Caldaia a metano 100 Kw	a terra	Discontinuo	24 ore
A36 filtro	2	Filtro laser 5	a terra	Continuo	Diurno
A36 Camino		Camino del filtro laser 5	11 m orientato verso est	Continuo	Diurno

Codice Sorgente Rumore	Capannone	Descrizione	Quota	Funzionamento	Periodo
A37	2	Cooler laser 5	5 m	Continuo	Diurno
A38 filtro	2	Filtro pantografo	A terra	Continuo	Diurno
A38 Camino	2	Camino del filtro pantografo	11 m	Continuo	Diurno

- Le nuove sorgenti introdotte e denominate A38 (Camino), costituite dal Filtro e dal Camino del nuovo pantografo, presentano un livello di pressione sonora di 78.5 dBA ad 1 metro, come si evince dalla scheda tecnica fornita dal produttore e pertanto un livello di potenza sonora pari a 89.5 DbA.;

- La verifica dei limiti di legge è stata effettuata con tutte le sorgenti sonore attive ed in continuo; ai valori simulati ottenuti è stato aggiunto dal TCA il livello di rumore residuo già utilizzato durante il piano di risanamento acustico e ritenuto a tutt'oggi rappresentativo;

- il TCA attesta il rispetto dei limiti di immissione e del limite differenziale presso tutti i ricettori individuati;

Visto il parere espresso da Arpa-e- Sezione Territoriale di Forlì pg. 0033557/26 del 20/3/26 e successiva nota di chiarimento p.g. n. 0039971 del 02/4/26 con cui si specifica che per quanto riguarda le quattro caldaie da 100 Kw (A32, A33, A34, A35), per completezza, si conferma che sono da ricomprendere nell'atto aggiornato, anche se poco significative dal punto di vista acustico;

PRESCRIZIONI

1) la ditta dovrà svolgere le attività (tra cui anche taglio ferro con pantografo e saldatura), ovvero attivare le sorgenti rumorose nel solo periodo diurno (6.00-22.00) ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2;

2) durante il tempo di riferimento notturno (22,00-06,00) all'interno dei capannoni 1 e 2 dovranno essere svolte solo le attività di lavorazione indicate sotto:

a. all'interno del capannone 1 riconducibili alle sorgenti/emissioni di seguito indicate:

Codice Sorgente	Tipo sorgente
A1	locale compressori (n.4)
A4	Camino macchina taglio laser 1
A8	Filtro e camino taglio laser 3
A10-A14 e A16-A19	N.9 caldaie metano 65 kW
A21-A22	n. 2 caldaie metano 65 kW

A24	Espulsione raffreddamento cooler Laser3
A26	Espulsione raffreddamento cooler Laser1

b. all'interno del capannone 2 (connesse all'utilizzo del laser 5) riconducibili alle sorgenti/emissioni:

Codice	Descrizione	Ubicazione	Periodo di funzionamento
A32-A 35	n. 4 caldaie metano 100 kW		24 ore
A36	Filtro laser 5 Camino laser 5	a terra A ca, 12m	
A37	Cooler laser 5	A ca 12 m.	

- 3) Le lavorazioni di cui ai punti 2 (attività con laser e piegatura delle lamiere) svolte nel periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) dovranno essere effettuate mantenendo chiusi portoni e finestre;
- 4) dovrà essere mantenuto in essere e manutentato il silenziatore dissipativo a setti paralleli, installato presso la sorgente identificata come A 26 cooler Laser 1, contro eventuali effetti di usura/corrosione e/o modifiche strutturali che ne possono variare, nel tempo, le caratteristiche;
- 5) dovranno essere mantenute e manutentate le mitigazioni acustiche messe in atto con le opere di contenimento ;
- 6) dovrà essere rispettato il posizionamento del nuovo cassone adibito all'attività di carico del materiale ferroso, così come rappresentato nelle integrazioni volontarie datate 25/02/25 acquisite da ArpaE con P.G. n° 36988 del 26/02/2025 e trasmesse dalla stessa al Comune di Forlì con nota p.g. n. 0039971 del 02/4/26 e costituenti ora parte integrante delle presenti prescrizioni;
- 7) siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno/notturno , in qualsiasi condizione di esercizio;
- 8) entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e/o dalla messa in esercizio degli impianti/sorgenti a seguito del completamento dei lavori di modifica la ditta dovrà effettuare misure acustiche post operam; le misure di congrua durata, dovranno verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di cui all'art 4 del DPCM 14/11/1997, presso i recettori denominati R11, R2 (viale Bologna), R10 (via degli Scariolanti). Dette misure dovranno essere effettuate in periodo diurno, con l'attività a pieno regime e nel tempo di riferimento notturno, con le sole sorgenti attive in tale periodo. L'esito delle misure dovrà essere inviato all'amministrazione comunale in una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale. Qualora dai rilievi fonometrici post operam

emergesse la necessità di attuare ulteriori mitigazioni acustiche, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione post operam di cui al punto precedente che dovrà, se è il caso, comprendere i tempi di attuazione delle ulteriori opere di mitigazione al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge , fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi limitrofi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.